

"Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

RELATORE: TEDESCO

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il presente disegno di legge, "Norme integrative della L.R. n.9 del 9 Aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.", tende a introdurre nell'ordinamento sanitario pugliese norme finalizzate al miglioramento dei livelli di funzionalità dei servizi e all'adeguamento delle piante organiche delle UU.SS.LL. alle qualifiche professionali utili, con la contestuale eliminazione di quelle non più attivabili.

Tale intendimento è esteso anche al diverso rilievo che la presente proposta assegna ai compiti del farmacista impegnato nelle UU.SS.LL., e in particolare, al farmacista ospedaliero.

Infine, con l'ultimo articolo, si consente al personale sanitario comandato presso la Regione, ai sensi delle norme 386/74, 349/77, 833/78 e 761/79, l'inquadramento nei ruoli con le modalità della Legge regionale n. 16/'84.

RELATORE: TEDESCO

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 25 del 30.4.1987

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 30.4.1987

i seguenti atti assegniati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data : 1.4.1987 D.D.L. "Norme integrative della L.R.n.9 del 9 Aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL." (Atto Cons.180/A).

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole unanimità sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La III commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

//////

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole : FAZIO. FESTINANTE. TEDESCO. ARMENISE. FORTUNATO. GODELLI.
LIUZZI. OCCHIOFINO. Strazzeri.

Contrari:

di astensione:

//////

La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario: TEDESCO.

ART.1

TRASFORMAZIONE POSTI VACANTI DI INFERMIERE GENERICO

determinazione delle piante organiche di cui all'art.6 del D.P.R. 20.12.79 n.761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, entro delle piante organiche medesime, in posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale o terapeuta della riabilitazione nel limite del 60% e di ausiliario s.s. nel limite del 40%.

I posti di infermiere generico attualmente occupati da personale vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di Gestione, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, in posti di operatore professionale collaboratore di ausiliario socio sanitario operatore professionale di 2a categoria nei limiti percentuali di cui al precedente comma. La trasformazione dei posti trasformati avviene mediante le procedure previste dalla legge.

Le UU.SS.LL. possono coprire il 10% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.86 mediante trasferimento ai sensi dell'art.10 della L.20 maggio n.207.

%

ART.1

TRASFORMAZIONE POSTI VACANTI DI INFERMIERE GENERICO

- 1) Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art.6 del D.P.R. 20.12.79 n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale o terapeuta della riabilitazione nel limite del 30% di ausiliario socio sanitario, del 20% di personale con funzioni di riabilitazione -terapisti e del 50% di infermieri professionali.
- 2) I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31.12. di ogni anno, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, in posti di operatore professionale collaboratore e di ausiliario socio sanitario operatore professionale di 2a categoria nei limiti percentuali di cui al precedente comma.
- 3) Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della L. 20 maggio n. 207.
- 4) Nella prima applicazione l'adempimento di cui al secondo comma sarà espletato entro 60gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

ART.2

zioni di cui all'art.23, secondo e terzo comma, della l.r. 986 n.9 si applicano anche al profilo professionale farma ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79 la trasformazione in posti di coadiutore del 40% dei posti sta collaboratore occupati alla data del 31.12.1985 da per possesso dei requisiti previsti dall'art.41 del D.M. Sani-82, e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

zione di cui al comma precedente si applica, in caso di un , anche al personale dei profili professionali di biologo, isico e psicologo.

zioni di cui all'art.24, quinto comma,* si applicano in via ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 65 del a 30.1.1982.

ART.2

Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo e terzo comma, della L.R. 9 aprile n.9 si applicano anche al profilo professionale far- macisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79 n.761 con la trasformazione di posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da per- sonale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 del D.M. Sa- nità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

Idem

Le disposizioni di cui all'art.24, quinto comma, si applica- no anche ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisi- ci e psicologi in possesso dei requisiti previsti dagli art. 41 e 65 del D.M. Sanità 30.1.1982.

Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. 9.4.86 n.9 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici e degli psico- logi.

401

5

ART.3

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di cui all'art.24, commi 3° - 4° e 5°, della L.R. 9 aprile 1986, possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di eseguibilità del provvedimento del Comitato di gestione, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art.17 del D.P.R. 20.12.79 N.761 e per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice-direttore sanitario che si renderanno vacanti.

ART.4

RETTIFICHE

All'articolo 24 della l.r. 9 aprile 1986 n.9 sono apportate le seguenti rettifiche:

- comma sesto: leggasi "quarto comma" del presente articolo" invece che terzo comma;
- comma settimo : leggasi "ispettore sanitario" invece che " vice-direttore sanitario";
- all'art.29, primo comma, leggasi "ove si accerti" invece che " o-ve si accetti".

ART. 3

- ESTENSIONE NORMATIVA -

Le disposizioni degli artt. 23 e 24 L.R. 9 aprile 1986 n.9 e degli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano anche agli istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli enti di cui all'art.41 della L.23/12/1978 n.833, salvo diversa espressa previsione degli ordinamenti approvati con decreto del Ministero della Sanità ai sensi dell'art.25, secondo comma, del D.P.R. 11/1979 n.761.

%

ART.5

ESTENSIONE NORMATIVA

Le disposizioni degli artt. 23 e 24 L.R. 9 aprile 1986 n.9 e della presente legge si applicano anche agli Istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli Enti di cui all'art.41 della L. 23/12/78 n. 833.

ART.6

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE

- 1) Il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17/8/74 n.386, 29/6/1977, n. 349, 23/12/78, n. 833 e del D.P.R. 20.12.79 , n.761 ha facoltà di ottenere l'inquadramento nei ruoli della Regione con le modalità e i criteri di cui alla l.R. 3.4.84, n.16.
- 2) A tal fine il personale interessato è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta Regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.